

RELAZIONE TECNICO FINANZIARIA

sulla deliberazione legislativa approvata dall'Assemblea legislativa regionale
nella seduta n. 149 del 9 aprile 2024

RICONOSCIMENTO DELLA CITTA' DI FILOTTRANO COME "CITTA' MARCHIGIANA DELLA SARTORIA ARTIGIANALE"

Articolo 1 (Finalità)

L'articolo definisce la finalità della legge, volta a valorizzare la storia e lo stile dell'attività sartoriale divenuta emblema dell'artigianato marchigiano.

Le disposizioni contenute in tale articolo, in quanto dirette a definire l'oggetto e la finalità della legge, non comportano nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio regionale.

Articolo 2 (Riconoscimento)

L'articolo dispone il riconoscimento di Filottrano quale "Città marchigiana della sartoria artigianale". Le disposizioni contenute in tale articolo hanno natura ordinamentale e non comportano nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio regionale.

Articolo 3 (Obiettivi)

L'articolo puntualizza quali sono gli obiettivi perseguiti dal riconoscimento di cui all'articolo 2. Le disposizioni contenute in tale articolo hanno natura ordinamentale e non comportano nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio regionale.

Articolo 4 (Premio "Filottrano città marchigiana della sartoria artigianale")

L'articolo, al comma 1, istituisce il Premio regionale "Filottrano, città marchigiana della sartoria artigianale".

Il comma 2 disciplina i tempi ed i modi di assegnazione del premio di cui al comma 1, prevedendo l'istituzione e la composizione di una apposita Commissione.

Il comma 3 stabilisce che la partecipazione alla Commissione indicata al comma 2 è a titolo gratuito.

Il comma 4 dispone che il premio può essere organizzato dal comune di Filottrano, anche in collaborazione con la Regione.

Le disposizioni contenute in tale articolo non comportano nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio regionale in considerazione del fatto che la partecipazione alla Commissione è a titolo gratuito.

Articolo 5 (Invarianza finanziaria)

L'articolo dichiara l'invarianza finanziaria, disponendo che dall'attuazione della legge non derivano né possono derivare nuovi oneri, e che all'attuazione della stessa si provvede con le risorse umane, strumentali e finanziarie previste dalla legislazione vigente. La legge, infatti, si limita essenzialmente a identificare la città di Filottrano come emblema della sartoria artigianale della Regione e ad individuare gli obiettivi del riconoscimento (conoscenza dello stile sartoriale, valorizzazione della scuola sartoriale e documentazione della storia sartoriale) nell'ambito degli interventi già previsti e finanziati.